

# COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI REGOLAMENTO

## Sommario

*Articolo 1 Istituzione della Commissione Provinciale espropri*

*Articolo 2 Compiti della Commissione*

*Articolo 3 Composizione della Commissione*

*Articolo 4 Attività della Commissione*

*Articolo 5 Funzionamento della Commissione*

*Articolo 6 Dirigente responsabile*

*Articolo 7 Ufficio di segreteria*

*Articolo 8 Trattamento economico*

*Articolo 9 Norma finale e transitoria*

Note

**Delibera C.P. n. 129/A del 14 dicembre 2006**

**Articolo 1**  
**Istituzione della Commissione Provinciale espropri**

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita nella Provincia di Lucca - ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regione Toscana n. 30 del 18 febbraio 2005 - la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve "Commissione".
2. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Lucca.

**Articolo 2**  
**Compiti della Commissione**

1. La Commissione:
  - nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), determina i valori agricoli medi dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 - comma 4 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
  - determina l'indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell'art. 20 c. 3 e dell'art. 22 bis del DPR 327/2001;
  - determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21 - comma 15 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
  - determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 - comma 5 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001, nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
  - determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 48 - comma 1 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
  - determina l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 50 - comma 2 - del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001;
2. adempie ad ogni altro compito o funzione prevista dalla normativa vigente.

**Articolo 3**  
**Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta:
  - a. dal Presidente della Provincia, o suo delegato che la presiede per le funzioni di indirizzo politico/amministrativo. Il Presidente della Provincia incarica un Dirigente per lo svolgimento delle attività gestionali di competenza;
  - b. da un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;

- c. da un tecnico esperto in materia di espropri – urbanistica - edilizia dipendente della Provincia e da essa designato;
  - d. da un tecnico esperto in materia di espropri - urbanistica – edilizia dipendente del Comune capoluogo e da esso designato;
  - e. da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. In corrispondenza di ciascun componente sopra indicato, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare e, nel caso di cui al comma 1 lettera a), del suo delegato.
  3. Il provvedimento di costituzione della Commissione, adottato con decreto del Presidente della Provincia, è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  4. La Commissione resta in carica cinque anni e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge. I membri non possono essere confermati più di una volta.
  5. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri di cui al comma 1 lettere b, c, d, e, decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione, che avviene negli stessi modi di cui al comma 3. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente.
  6. Non trattandosi di collegio perfetto, qualora si configurino potenziali conflitti di interesse, è obbligatoria l'astensione dalla votazione.

#### **Articolo 4** **Attività della Commissione**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'art. 41 del DPR 327/01, a comunicarle alla Regione Toscana e a darne pubblicità mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia di Lucca, sul sito internet dell'Ente, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili e le aree da espropriare e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti; analogamente procede in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.
3. I termini di novanta e trenta giorni previsti dal comma precedente sono abbreviati rispettivamente a trenta e dieci giorni nel caso di richiesta di determinazione

dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001.

4. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.
5. I provvedimenti adottati dalla Commissione Provinciale Espropri saranno comunicati e/o notificati ai soggetti interessati nelle forme di legge.

## **Articolo 5**

### **Funzionamento della Commissione**

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari e decide in ordine all'utilizzazione delle risorse destinate al suo funzionamento.
2. La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, provarne l'avvenuto ricevimento.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.
5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, chi presiede può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la Commissione in caso d'urgenza.

## **Articolo 6**

### **Dirigente responsabile**

1. La responsabilità della gestione è affidata ad un dirigente responsabile del relativo centro di costo, al quale dovranno pervenire le richieste di utilizzazione del fondo ai fini dell'inserimento nel PEG. Il dirigente dopo l'approvazione del PEG adotta i provvedimenti necessari, effettuando le relative prenotazioni di spesa o impegni qualora ne ricorrano gli estremi sulla base delle decisioni della Commissione.

## **Articolo 7**

### **Ufficio di Segreteria**

1. Per coadiuvare la Commissione nell'assolvimento degli adempimenti amministrativi e per curare la conservazione degli atti, è costituito presso la sede della Provincia un Ufficio di Segreteria, cui è assegnato il personale necessario.
2. Il Segretario della Commissione - scelto dal Presidente fra i dipendenti dell'Ente competenti in materia – ha il compito di:
  - partecipare ai lavori della Commissione, al fine di redigere i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente;
  - curare i rapporti tra la Commissione e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
  - predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della Commissione;
  - curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della Commissione stessa.
3. Il Segretario, per le funzioni di cui al presente articolo, è posto alle dipendenze del Dirigente di cui all'articolo precedente ed alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione.

## **Articolo 8**

### **Trattamento economico**

1. Ai componenti della Commissione spetta una indennità determinata con atto della Giunta provinciale, comunque nel limite massimo di Euro 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni seduta.
2. Il Dirigente responsabile provvede periodicamente alla liquidazione delle indennità, previo controllo della documentazione necessaria.

## **Articolo 9**

### **Norma finale e transitoria**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R. n. 30 del 18 febbraio 2005 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Ai sensi dell'art. 16 c. 5 della L.R. n. 30/2005 la commissione si intende formalmente istituita non appena siano nominati almeno cinque componenti della stessa.

## NOTE REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

### Art. 1

#### **L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

Art. 16 - Commissione provinciale espropri

1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
2. La Commissione espropri è composta da:
  - a) Presidente della provincia, che la presiede;
  - b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
  - c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
  - d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
  - e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

### Art. 2

#### **D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 41. (L-R)** *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)

#### **D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 20. (L)** *La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione.*

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)

#### **D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 22-bis. (L)** *Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.*

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
  - a) per gli interventi di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*;
  - b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13. (L)

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 21. (L)** *Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione*

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta. (L)

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 22. (L)** *Determinazione urgente dell'indennità provvisoria.*

5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 48. (L)** *Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale.*

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 50. (L-R) Indennità per l'occupazione**

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)

Art. 4

**Art. 4**

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art 41. (L-R) Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva.**

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R).

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**Art. 22 c. 5 – v. nota art. 2**

**Art. 9**

**D.P.R. 8-6-2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).**

**L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

**D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”**

**L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

Art. 16 - Commissione provinciale espropri

5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.